

Valutazione d'Incidenza e Direttive Habitat e Uccelli: aspetti normativi Comunitari, nazionali e regionali



Fabia Franco

Padova, 19 marzo 2016



Conservazione biodiversità in Europa

Direttiva Habitat



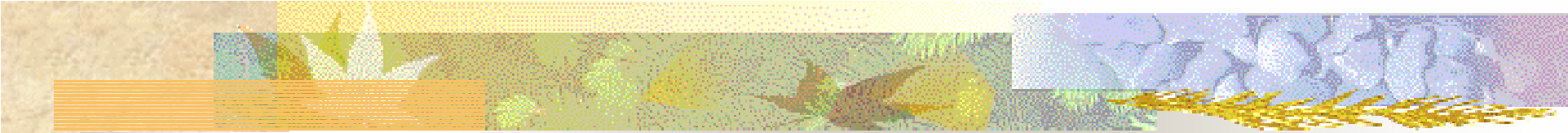
DIRETTIVA 92/43/CEE DEL
CONSIGLIO del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche

Conservazione biodiversità in Europa

Direttiva Uccelli



DIRETTIVA 2009/147/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30 novembre 2009
concernente la conservazione
degli uccelli selvatici



Direttiva Habitat: scopo

“salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”

(art 2)



Direttiva Habitat: scopo

lo scopo principale è promuovere il
mantenimento della biodiversità,
tenendo conto al tempo stesso delle
esigenze economiche, sociali, culturali
e regionali, la direttiva contribuisce
all'obiettivo generale di uno sviluppo
durevole

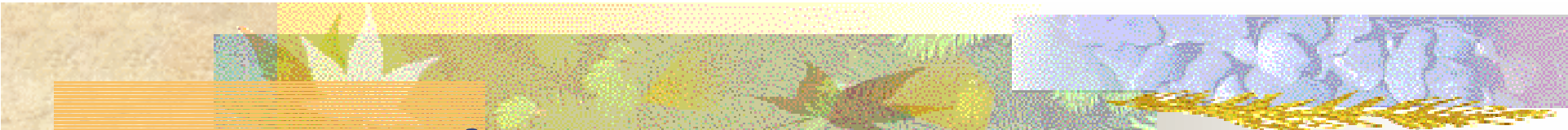
(3°considerando, c.3 art.2)



Direttiva Habitat

Per il raggiungimento di questo obiettivo la
Direttiva stabilisce:

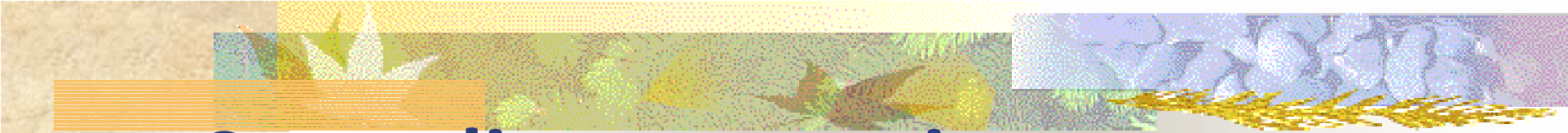
misure volte ad assicurare il mantenimento o
il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat e delle specie
di interesse comunitario elencati nei suoi
allegati



Stato di conservazione soddisfacente

Per un habitat

quando il suo *range* di distribuzione naturale è stabile o in estensione; la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente



Stato di conservazione soddisfacente

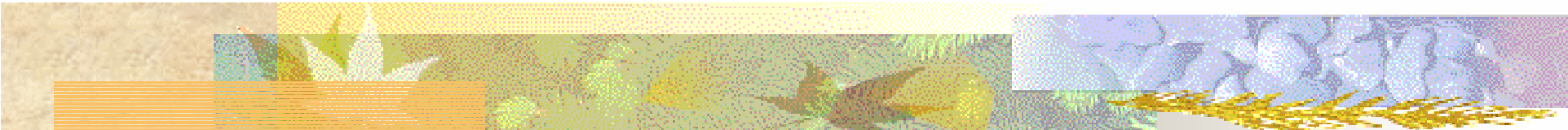
Per una specie

quando l'andamento delle popolazioni indica che tale specie continua o può continuare ad essere vitale; l'area di ripartizione naturale non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine



Direttiva Habitat

- norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6)
- il finanziamento (art 8)
- il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17)
- Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10)



I pilastri della Direttiva Habitat

- la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II
- il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V

Rete Natura 2000



è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

RETE NATURA 2000

Direttiva Habitat

Direttiva Uccelli

Zone di Protezione Speciale



Allegato I :
Habitat

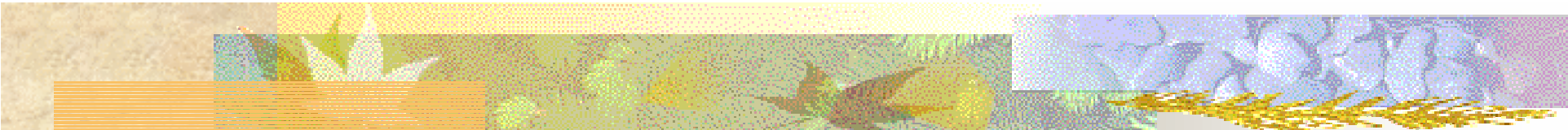
Allegato II :
Specie

Lista
nazionale
dei siti

Lista dei
Siti
d'Importanza
Comunitaria

Zone
Speciali di
Conservazione

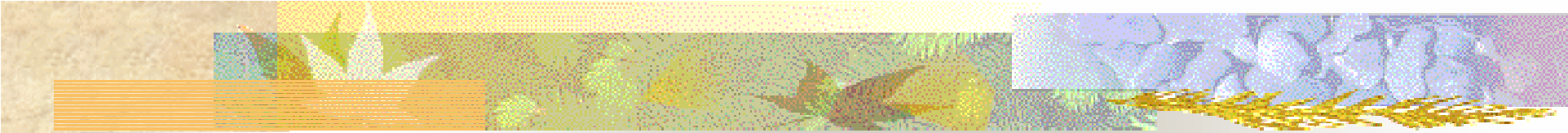
NATURA
2000



Codice Penale – Art. 733 bis

“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”:

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”



Codice Penale – Art. 727 bis

“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”:

Specie animale selvatica

arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro,

Specie vegetale selvatica

ammenda fino a 4. 000 euro

Salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”



Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche



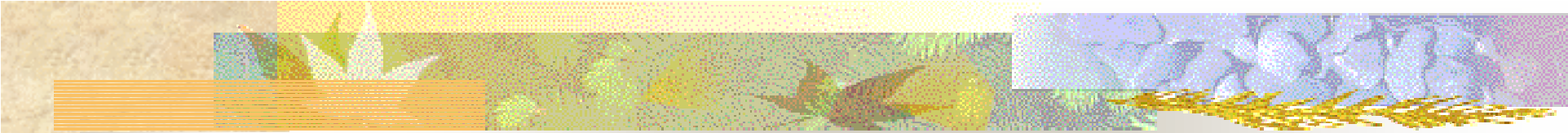
Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)

è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 (SIC o ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso



DPR 357/97 – art. 5, c.3

I proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano uno **studio** volto ad individuare e valutare, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi



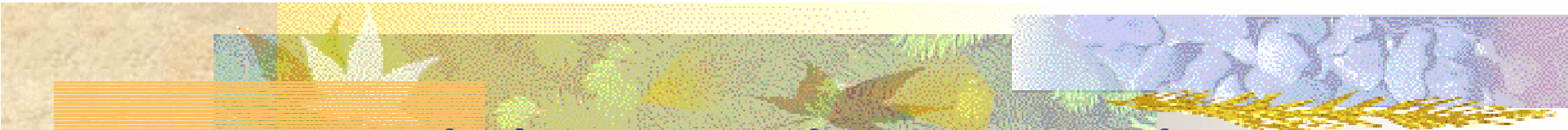
Autorità competenti

- Gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza nazionale da sottoporre a valutazione di incidenza, devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- Nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza viene presentato alle regioni e alle province autonome competenti



Autorità competenti

- Nel caso di un progetto / intervento ricadente in un'area protetta o in un sito disciplinato da un Piano di Gestione, l'Ente gestore viene consultato sullo studio, ma il parere espresso non è vincolante



Esito del procedimento da parte dell'Autorità Competente

Assume un'efficacia vincolante nei
confronti del provvedimento di
approvazione finale del piano,
progetto o intervento



ESCLUSIONI

SONO ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA TUTTI I PIANI/PROGETTI
CONNESSI CON LA CONSERVAZIONE E
GESTIONE DEL SITO NATURA 2000





Guida metodologica

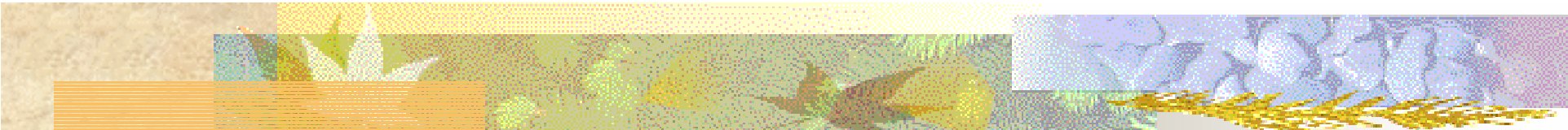
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"

"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"



Metodologia procedurale:

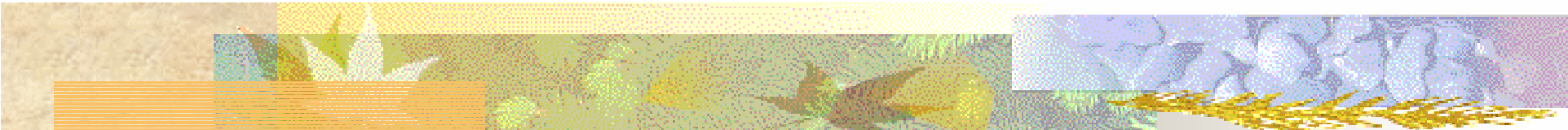
1. Verifica (screening)
2. Valutazione appropriata
3. Analisi delle soluzioni alternative
4. Definizione delle misure di compensazione



DPR 357/97 – art. 5, c.5

Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza:

- definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi,
- individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G,
- Individuano i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali



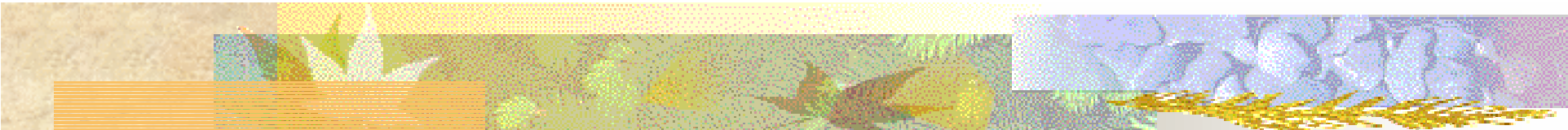
DPR 357/97 – Allegato G

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarieta' con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate



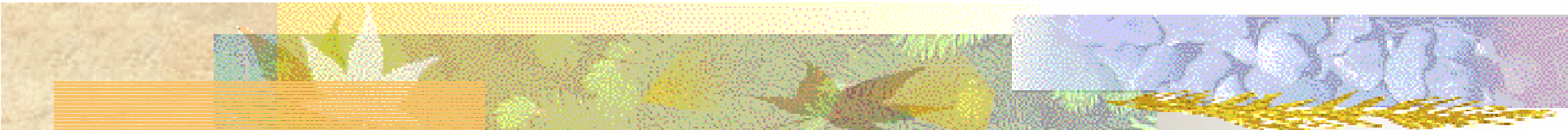
DPR 357/97 – Allegato G

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale

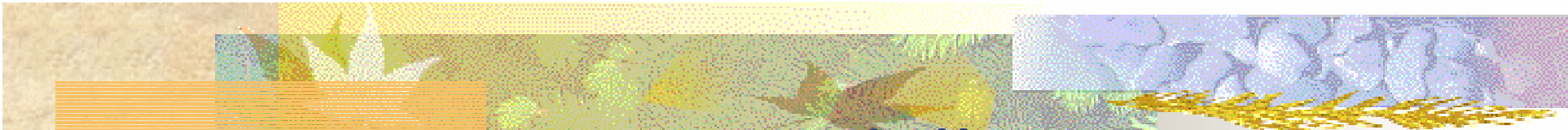


EU Pilot 6730/14/ENVI

*Procedura di indagine della DG Ambiente
della Commissione*

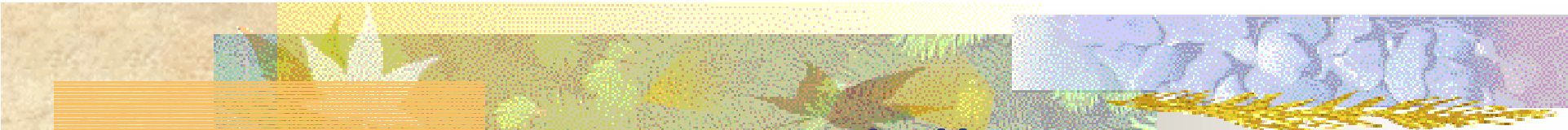
Aperta nel luglio 2014

*«diretta ad accertare se esista in Italia una
prassi di sistematica violazione dell'articolo
6 della direttiva Habitat»*



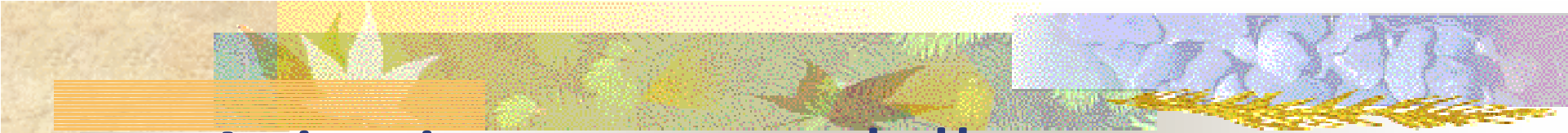
Azioni proposte dalla Commissione:

- Non devono essere ammesse deroghe alla VInCA per determinati progetti/piani
- Creare un archivio informatico delle procedure di VInCA
- Aggiornare periodicamente le informazioni su habitat e specie, evidenziando le variazioni determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite



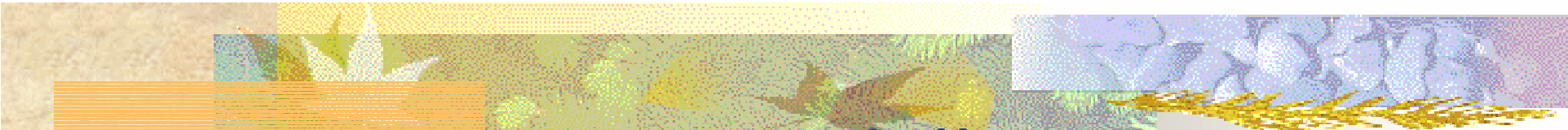
Azioni proposte dalla Commissione:

- Stabilire requisiti più adeguati e più dettagliati per la redazione degli studi di incidenza e per la valutazione di incidenza
- Rendere obbligatoria la VInCA del progetto definitivo (qualora si discosti significativamente dal progetto preliminare già sottoposto a VInCA) e anche delle varianti sostanziali di piani/progetti
- Stabilire una durata massima di validità della VInCA per evitare la realizzazione di progetti assoggettati a VInCA 10 o più anni prima, quando la situazione del sito Natura 2000 era molto diversa



Azioni proposte dalla Commissione:

- Assicurare che le prescrizioni impartite dalla VInCA siano effettivamente applicate
- Prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche possano redigere gli studi di incidenza ed eseguire la VInCA
- Promuovere una migliore armonizzazione e coerenza delle normative regionali sulla VInCA e una maggiore chiarezza delle procedure



Azioni proposte dalla Commissione:

- Rafforzare la responsabilità degli amministratori competenti per la VInCA
- Prevedere un regime sanzionatorio per i soggetti che non eseguono le misure di mitigazione e di compensazione imposte dalla VInCA
- I monitoraggi prima/durante/post operam dovrebbero essere a carico del progetto ma affidati all'Ente di gestione del Sito
- Prevedere / rafforzare la possibilità di controllo / valutazione da parte di organismi nazionali o regionali competenti nell'ambito di procedure di VInCA



Veneto

Fino al 31 dicembre 2014:

DGR 3173 del 10 ottobre 2006

“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”

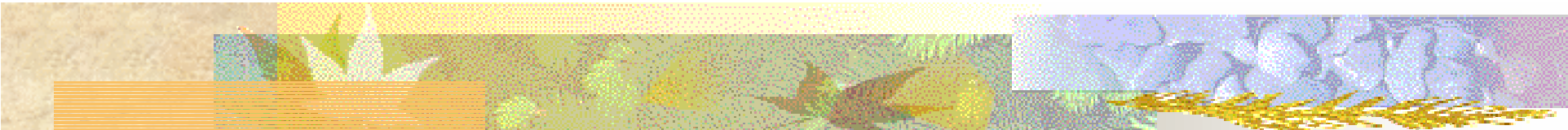


Veneto

Dal 1° gennaio 2015:

DGR 2299 del 9 dicembre 2014

“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”



DGR Veneto 2299/2014

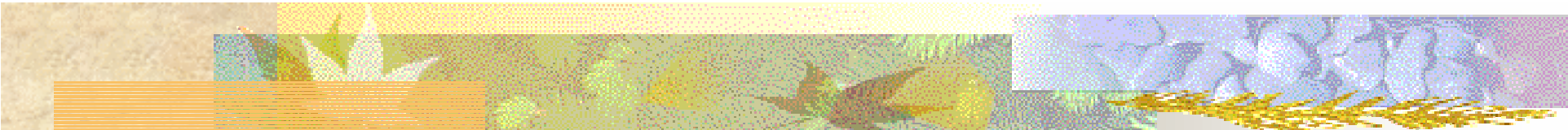
Revisione normativa, le finalità:

- Soddisfare l'esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza
- Snellire e velocizzare i tempi di verifica
- Conseguire maggior chiarezza nel riparto delle competenze assegnate
- Conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica



DGR Veneto 2299/2014

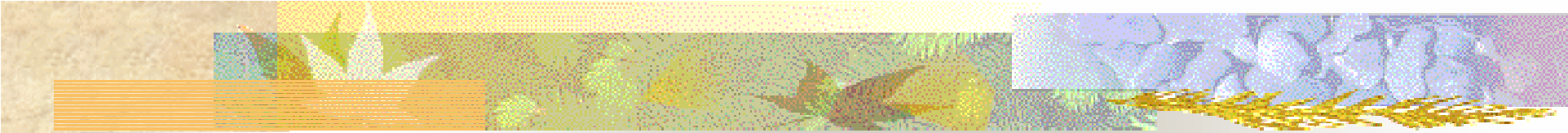
- All. A: Guida metodologica per la valutazione di incidenza
- All. B: Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie
- Specifica modulistica standard (All. C, E, F, G)



Esclusioni

Piani, progetti e interventi:

- connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000
- la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati
- Per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti Natura 2000



Selezione preliminare (screening)

- Fase 1: necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza
- Fase 2: descrizione del piano, progetto o intervento – individuazione e misura degli effetti
- Fase 3: valutazione della significatività degli effetti
- Fase 4: sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare



Selezione preliminare (screening)

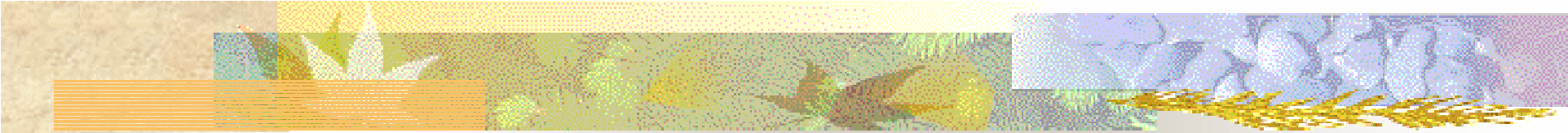
- Fase 2: descrizione del piano, progetto o intervento – individuazione e misura degli effetti
 1. Descrizione del piano, progetto, intervento
 2. **Identificazione e misura degli effetti**
 3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi
 4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono agire congiuntamente



Selezione preliminare (screening)

■ Identificazione e misura degli effetti

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento



Selezione preliminare (screening)

■ Identificazione e misura degli effetti

Le variazioni dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri:

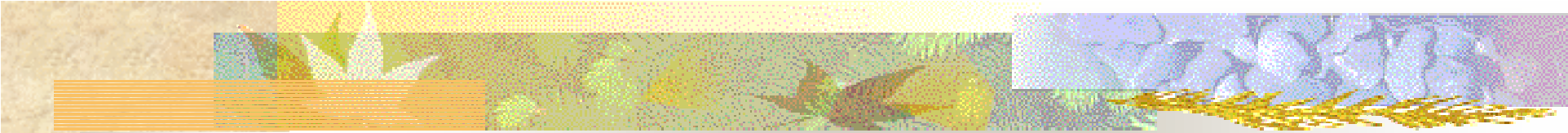
- [1] estensione,
- [2] durata,
- [3] magnitudine/intensità,
- [4] periodicità,
- [5] frequenza,
- [6] probabilità di accadimento.



Selezione preliminare (screening)

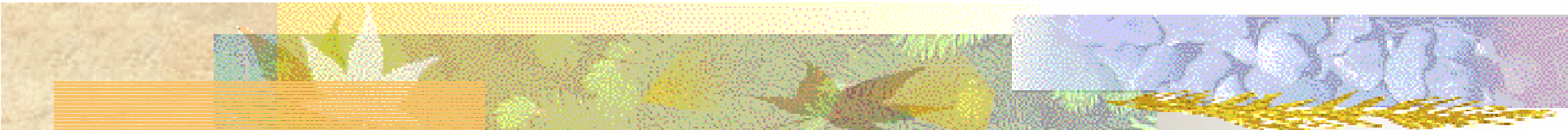
■ Allegato B

Elenco di fattori preso dalla DG
Ambiente e dall'Agenzia europea per
l'Ambiente: contiene pressioni, minacce
e attività



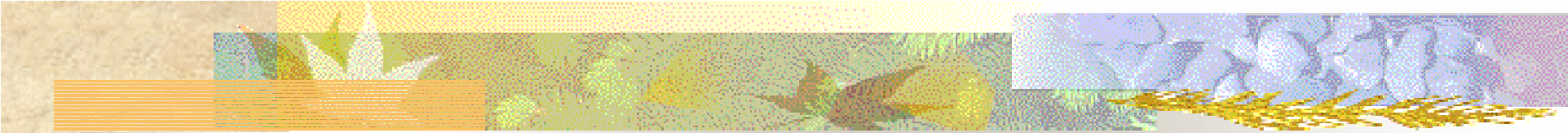
Selezione preliminare (screening)

- Fase 3: valutazione della significatività degli effetti
 1. Identificazione degli elementi della rete Natura 2000 interessati
 2. Identificazione e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione
 3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie e nei confronti dei quali si producono
 4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie



Selezione preliminare (screening)

- Fase 3: valutazione della significatività degli effetti
 - 1. Identificazione degli elementi della rete Natura 2000 interessati
... ecotipi, pool genici, struttura per classi di età delle popolazioni,...

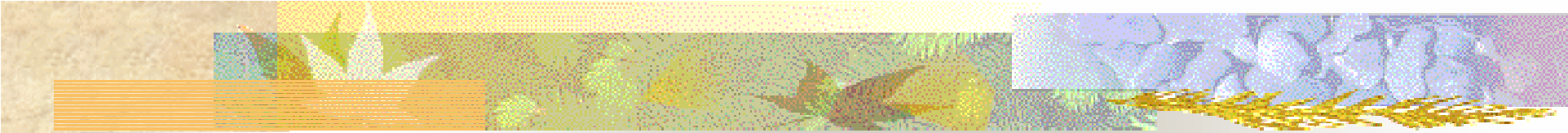


Selezione preliminare (screening)

- Fase 3: valutazione della significatività degli effetti

- 4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

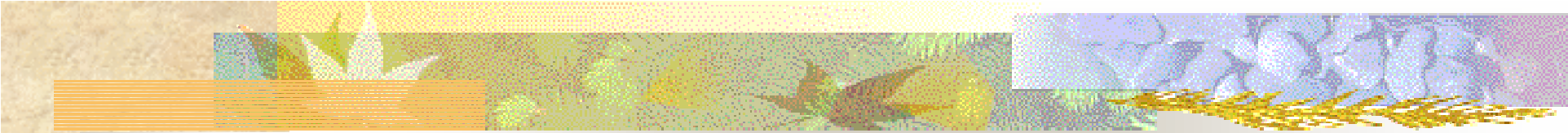
Per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo.



Selezione preliminare (screening)

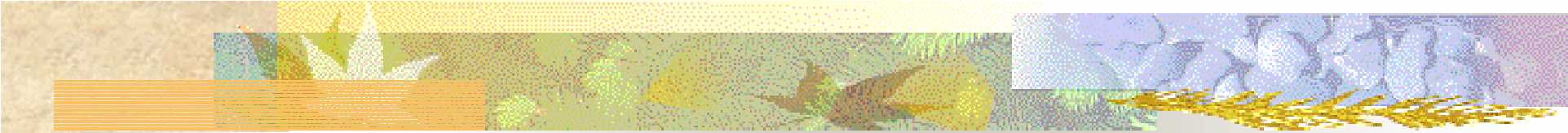
■ Incidenza significativa negativa

se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.



Selezione preliminare (screening)

- **Verifica del grado di conservazione degli habitat:**
 - Grado di conservazione della struttura
 - Grado di conservazione delle funzioni
 - Possibilità di ripristino



Selezione preliminare (screening)

- **Verifica del grado di conservazione delle specie:**

- Grado di conservazione degli habitat di specie
- Possibilità di ripristino



Monitoraggio

- In caso di informazioni ritenute incerte dall'autorità competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”, la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio



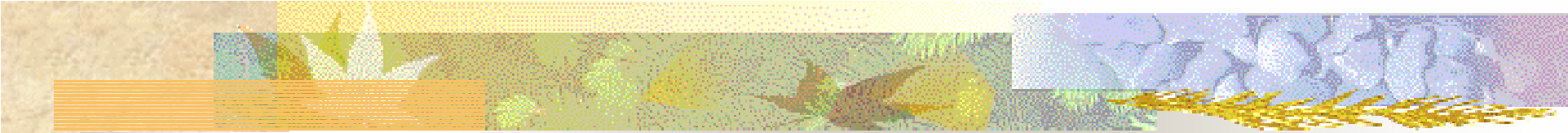
Valutazione appropriata

- Esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione



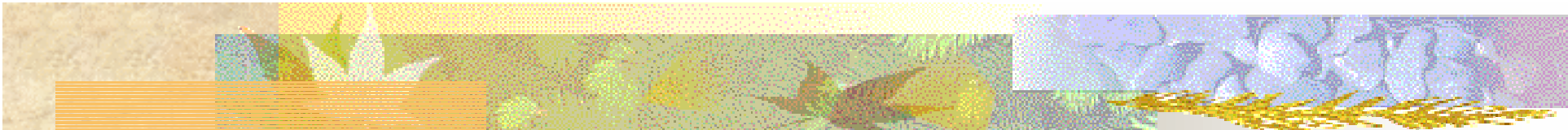
Provincia di Bolzano L.P.6/2010

- La valutazione d'incidenza deve essere effettuata, ogni qualvolta sussista la **possibilità** che vi sia **un'incidenza significativa** a carico di un sito "Natura 2000".
- La decisione preliminare sull' effettiva possibilità che vi sia incidenza significativa viene adottata dall'organo individuale o collegiale preposto all'approvazione



Provincia di Bolzano L.P.6/2010

- a) PIANI: vanno sottoposti a valutazione d'incidenza i piani urbanistici comunali, i piani paesaggistici, i piani di settore ed ogni altro piano, che potrebbe incidere in modo significativo su un sito Natura 2000
- b) PROGETTI: Vanno sottoposti a valutazione d'incidenza tutti gli interventi nella natura e nel paesaggio che potrebbero compromettere in modo significativo gli obiettivi di conservazione del sito protetto.



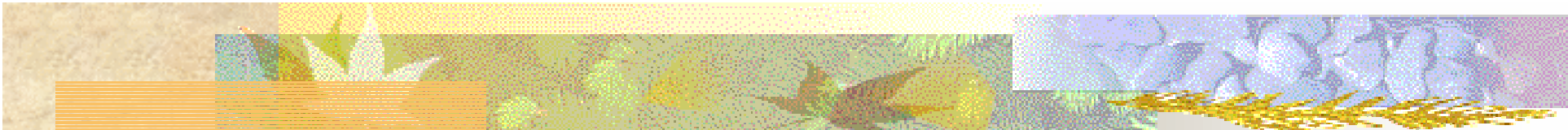
Provincia di Bolzano L.P.6/2010

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO:

1.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto oppure caratteristiche e contenuti del piano

1.2 Descrizione sintetica delle attività connesse alla realizzazione del progetto (fase di cantiere, depositi di materiale, aree interessate, tempistica ecc.):

1.3 Motivazioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto e indicazione di possibili alternative).



Provincia di Bolzano L.P.6/2010

2. ANALISI DEL SITO "NATURA 2000" INTERESSATO ED EFFETTI DEL PIANO/PROGETTO SULLO STESSO:

2.1 Descrizione dell'area all'interno del sito Natura 2000 (o in posizione limitrofa rispetto ad esso) interessata dall'intervento (allegare cartografia di dettaglio):

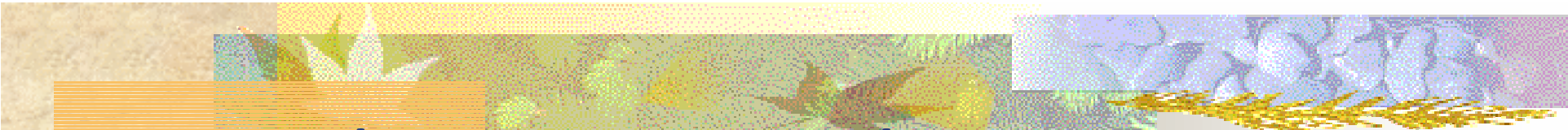
2.2 Individuazione degli habitat (possibilmente anche in forma cartografica) e delle specie, tra quelli riportate nella scheda del sito, interessati dall'intervento/piano:

Provincia di Bolzano L.P.6/2010

3. DICHIARAZIONI

3.1 CASO DI NON INTERFERENZA: Descrizione sintetica del fatto, che l'intervento/il piano non ha alcun effetto significativo sugli <u>habitat</u> e <u>specie</u> per cui è stato designato il sito, rispettivamente in funzione degli obiettivi di conservazione del sito

3.2 CASO DI INTERFERENZA: Descrizione sintetica della tipologia di interferenza nonché delle misure e dei provvedimenti che si intendono adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale, sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio; descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi.
Qualora si intenda fare ricorso alla concessione in deroga , descriverne i motivi che possono giustificarla.



Friuli Venezia Giulia DGR

1323/14

Esclusioni dalla Valutazione di incidenza :

- progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti
- i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione
- Piani, progetti interventi in allegato C